



CONTRATTO DEI SEGRETARI COMUNALI: IL PROBLEMA DEL TFS A SEGUITO
DELL'INFORMATIVA N. 569 DEL 18 OTTOBRE 2001

Con l'informativa n. 569 del 18 ottobre 2001 l'INPDAP (allegato A) sostiene che:

“Gli elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini IPS sono:

- *Trattamento stipendiale*
- *Indennità integrativa speciale*
- *Tredicesima mensilità*
- *Retribuzione individuale di anzianità*
- *Maturato economico*
- *Retribuzione di posizione: nella misura intera per i segretari già appartenenti all'area della dirigenza e limitatamente all'ammontare dell'incremento stipendiale riassorbito nella “indennità di direzione” (2.000.000, 4.000.000 o 6.000.000) per i segretari che non appartenevano all'area della dirigenza (ex VIII e IX livello). La retribuzione di posizione utile ai fini IPS concorre nella misura del 25% alla determinazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate*
- *Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.*

Secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 56 del contratto ai fini del trattamento di fine rapporto sono invece valutabili:

- *Trattamento stipendiale*
- *Indennità integrativa speciale*
- *Tredicesima mensilità*
- *Retribuzione individuale di anzianità*
- *Retribuzione di posizione*
- *Maturato economico*
- *Retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata*
- *Diritti di segreteria*

Fino a quando non verrà data concreta attuazione all'art. 4 – comma 2 – dell'Accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 che prevede che qualora in sede di contrattazione di comparto siano dichiarate utili ai fini TFR ulteriori voci retributive non valide ai fini TFS debbano essere garantiti per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali, le Amministrazioni interessate devono provvedere al versamento del contributo del 6,10% su tutti gli emolumenti valutabili ai fini TFR.”

Come si può facilmente comprendere, l'informativa ha evidenti ripercussioni negative sul trattamento pensionistico e sul trattamento di fine servizio dei segretari comunali, per cui, con le note del 16 ottobre 2001 (allegato B) e del 26 marzo 2002 (allegato C), abbiamo cercato di far capire che essa andava rivista. Però, mentre la questione è stata risolta sotto l'aspetto pensionistico relativamente al trattamento economico fondamentale dei segretari della ex carriera direttiva così non è avvenuto per i diritti di segretaria e per il compenso per le funzioni di direttore generale, che l'INPDAP inserisce nella quota B della pensione, e così non è avvenuto per il trattamento di fine servizio degli stessi emolumenti e per l'indennità di direzione e la retribuzione di posizione dei segretari di ex carriera direttiva.

Per quanto riguarda la retribuzione di posizione dei segretari di ex carriera direttiva il problema è ancora dovuto alla nota questione della divisione del trattamento economico tra fondamentale ed accessorio. Infatti, se i citati emolumenti venissero ricompresi nel trattamento economico fondamentale non c'è dubbio che essi sarebbero da inserire nella base imponibile ai fini INADEL e, quindi, andrebbero calcolati nel TFS.

Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'accordo del 29 luglio 1999 (allegato D), il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:

- a) l'intero stipendio tabellare;
- b) l'intera indennità integrativa speciale;
- c) la retribuzione individuale di anzianità;
- d) la tredicesima mensilità;
- e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

Per cui agli emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa (e tra questi sono da annoverare l'indennità di direzione e ora la retribuzione di posizione in quanto preesistenti) non si applica il divieto di cui al 2 comma dello stesso articolo che prevede: "Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali."

Ora, poiché l'INPDAP con l'informativa n. 8 del 3 aprile 2002 8 (allegato E) non ha ritenuto di adottare, in proposito un atteggiamento positivo nei confronti dei segretari comunali, per tutelare i nostri diritti, non ci resta che intraprendere la via giurisdizionale.

Asti 9 Maggio 2002

Carmelo CARLINO



DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
UFFICIO V
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DI FINE
SERVIZIO

PROT. N.569

Roma, li 18/10/2001

AI DIRIGENTI GENERALI

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
PERIFERICI

AI COORDINATORI DELLE
ATTIVITA' PROFESSIONALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

ALLEGATO A

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali.
Quadriennio 1998 – 2001.

Sul supplemento ordinario alla G.U. n. 166 del 19 luglio u.s. è stato pubblicato il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 – bienni economici 1/1/98 – 31/12/99 e 1/1/00 – 31/12/01.

Il contratto – che si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art. 98 del D. Leg.vo 267/00 e all'art. 9 del D.P.R. 465/97 – prevede una nuova classificazione del personale interessato in tre fasce professionali denominate A, B e C.

Nella fascia A sono inseriti i segretari idonei alla titolarità di sedi di Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di Comuni capoluoghi di provincia e di Province.

Nella fascia B, i segretari idonei alla titolarità di sedi di Comuni fino a 65.000 abitanti non capoluoghi di provincia e nella fascia C i segretari idonei alla titolarità di sedi di Comuni fino a 3.000 abitanti.

In sede di prima applicazione del contratto i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di stipulazione definitiva dello stesso (16/05/01) sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

1. nella fascia A:
 - gli ex segretari generali di classe 1°/A
 - gli ex segretari generali di classe 1°/B
 - gli ex segretari generali di 2° classe con tre anni di servizio nella qualifica

2. nella fascia B:
 - gli ex segretari generali di 2° classe con meno di tre anni di servizio nella qualifica
 - i segretari capi e i segretari comunali con due anni di servizio nella qualifica
3. nella fascia C:
 - i segretari comunali con meno di due anni di servizio

TRATTAMENTO ECONOMICO

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del contratto la retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci

- a) Trattamento stipendiale
- b) Indennità integrativa speciale
- c) Retribuzione individuale di anzianità
- d) Tredicesima mensilità
- e) Retribuzione di posizione
- f) Maturato economico annuo
- g) Retribuzione di risultato
- h) Diritti di segreteria
- i) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Si fa notare che la definizione "retribuzione di posizione" è riferita anche ai compensi prima denominati "indennità di direzione" corrisposti ai sensi dell'art. 40, comma 3, del C.C.N.L. 16/5/95 relativo al personale non dirigente.

Gli incrementi degli stipendi tabellari e quelli della retribuzione di posizione per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001 sono riportati nelle unite tabelle (All. 1, 2, 3 e 4).

Sono confermate nella misura in godimento alla data di stipulazione del contratto l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di anzianità e il trattamento economico ad personam.

I benefici economici risultanti dall'applicazione del contratto sono corrisposti integralmente alla scadenza e negli importi previsti ai segretari comunali e provinciali comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Agli effetti dell'indennità premio, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Gli elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini IPS sono

- **Trattamento stipendiale**
- **Indennità integrativa speciale**
- **Tredicesima mensilità**
- **Retribuzione individuale di anzianità**
- **Maturato economico**
- **Retribuzione di posizione: nella misura intera per i segretari già appartenenti all'area della dirigenza e limitatamente all'ammontare dell'incremento stipendiale riassorbito nella "indennità di direzione" (2.000.000, 4.000.000 o 6.000.000) per i segretari che non appartenevano all'area della dirigenza (ex VIII e IX livello). La retribuzione di posizione utile ai fini IPS concorre nella misura del 25% alla determinazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate**
- **Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.**

Secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 56 del contratto ai fini del trattamento di fine rapporto sono invece valutabili

- **Trattamento stipendiale**
- **Indennità integrativa speciale**
- **Tredicesima mensilità**
- **Retribuzione individuale di anzianità**
- **Retribuzione di posizione**
- **Maturato economico**

- Retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata
- Diritti di segreteria

Fino a quando non verrà data concreta attuazione all'art. 4 – comma 2 – dell'Accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 che prevede che qualora in sede di contrattazione di comparto siano dichiarate utili ai fini TFR ulteriori voci retributive non valide ai fini TFS debbano essere garantiti per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali, le Amministrazioni interessate devono provvedere al versamento del contributo del 6,10% su tutti gli emolumenti valutabili ai fini TFR.

II DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi MARCHIONE
(F.to Dott. Luigi Marchione)

ALLEGATO B

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945



Roma, 16 Ottobre 2001

ALL'I.N.P.D.A.P.
Via Ballarin, 42
00142 ROMA

e.p.c. Al Presidente della
Agenzia Nazionale
Albo Segretari Comunali
Avv. Gianluca SUSTA
Via del Tritone, 125
00187 ROMA

Al Presidente
A.N.C.I. Nazionale
Avv. Leonardo DOMENICI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Al Presidente
U.P.I.
Dr. Lorenzo RIA
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA

Oggetto: Circolare applicativa del CCNL dei segretari comunali e provinciali.

Dal quotidiano "Italia Oggi" di Sabato 13 ottobre 2001 si apprende che codesto Istituto sta per emanare una circolare applicativa del CCNL di categoria.

Da una prima lettura dell'articolo citato si evince che l'applicazione del contratto non appare corretta, soprattutto per quanto riguarda i segretari che, prima del citato contratto, rivestivano la qualifica direttiva (VIII e IX q.f.).

Non appare per niente in linea con il CCNL citato soprattutto l'interpretazione data in ordine alla retribuzione di posizione che, a giudizio di codesto Istituto, per il periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, non sarebbe da valutare ai fini dell'indennità premio di servizio.

In proposito, si fa presente che l'art. 41 del CCNL trasforma l'indennità di direzione in retribuzione di posizione sin dal 31 dicembre 1999 (a valere dal 1 gennaio 2000), mentre solo la

piena attuazione dello stipendio tabellare è rinviata al 31 dicembre 2001 (a valere dal 1 gennaio 2002).

Inoltre, si ricorda che, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1845 del 12 dicembre 2000, che si allega alla presente, ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/97 del 18 luglio 1997 nella parte che interessa, sostenendo che: "Allo stato la retribuzione dovuta ai segretari comunali direttivi è soltanto quella che si ricava in generale dalla normativa riferita al loro trattamento economico, senza che possa legittimamente operarsi in relazione alle singole voci del trattamento stesso la distinzione tra retribuzione fondamentale e accessoria sopra menzionata che vale esclusivamente - come si è accennato - per i dipendenti del comparto ministeri."

Dal tenore della citata sentenza si evince con chiarezza che, nel caso di specie, è stata cassata l'unica disposizione che aveva determinato l'errata applicazione del contratto, in quanto difforme rispetto a precise disposizioni di legge, con la conseguenza che tutti i provvedimenti adottati, in conformità alla suddetta circolare ministeriale, vanno riformati.

Alla luce delle suddette disposizioni, che comporteranno una revisione di tutti i trattamenti in atto già dal 1 aprile 1994, non si comprende, quindi, il motivo di continuare a limitare l'ammontare degli emolumenti da valutare ai fini previdenziali per i segretari di ex carriera direttiva.

Nella emanazione della suddetta circolare, inoltre, al fine di evitare un defaticante e corposo contenzioso, si chiede che vengano risolti i problemi connessi ai diritti di segreteria ed alla indennità di posizione per le funzioni di direttore generale, per i quali si allegano due apposite memorie.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DELL'UNSCP
Carlo PAOLINI

ALLEGATO C

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945



Roma, 26 Marzo 2002

ALL'I.N.P.D.A.P.
Via Ballarin, 42
00142 ROMA

e.p.c. Al Presidente della
Agenzia Nazionale
Albo Segretari Comunali
Avv. Gianluca SUSTA
Via del Tritone, 125
00187 ROMA

Al Presidente
A.N.C.I. Nazionale
Avv. Leonardo DOMENICI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Al Presidente
U.P.I.
Dr. Lorenzo RIA
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA

Oggetto: Circolare applicativa del CCNL dei segretari comunali e provinciali.

Questa OO.SS., ripetutamente, senza esito, ha cercato un dialogo con Codesto Istituto per risolvere i problemi relativi alla pensionabilità e al trattamento di fine servizio di alcuni istituti economici.

Di recente, su nostra sollecitazione, Codesto Istituto, con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, ha affrontato l'argomento senza però risolvere alcuni problemi molto sentiti dalla categoria.

Con la presente si ribadisce, come da memorie allegate, la nostra ferma posizione in ordine ai seguenti punti:

- a) trattamento previdenziale ai fini del trattamento di fine servizio;
- b) pensionabilità in quota A dei diritti di segreteria;
- c) pensionabilità in quota A del compenso di direttore generale.

Si fa presente che, nel caso di ulteriore diniego dei benefici suddetti, questa organizzazione sindacale si vedrà costretta ad adire le vie legali per la difesa dei diritti dei segretari.

**IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO
DELL'UNSCP
Carmelo CARLINO**

MEMORIA SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Con la circolare prot.. 569 del 18/10/2001, l'INPDAP ha previsto che la retribuzione di posizione è assoggettabile a contribuzione previdenziale ex INADEL nella misura intera per i segretari già appartenenti all'area della dirigenza e limitatamente all'ammontare dell'incremento stipendiale riassorbito nella "indennità di direzione" (2, 4, 6 mln) per i segretari che non appartenevano all'area della dirigenza (ex VIII e IX livello).

In data 16 ottobre 2001 l'Unione ha provveduto a chiedere all'INPDAP di mutare orientamento circa tale istituto.

In seguito l'informativa n. 20 del 13/02/2002 dell'INPDAP stessa ha inserito nella quota "A" di pensione l'intera retribuzione di posizione.

Ciò avrebbe dovuto rappresentare la soluzione del problema, mentre sembra che l'INPDAP continui a ritenere che per il solo fatto che una voce inserita nella quota "A", non per questo è assoggettabile per intero a contribuzione ex INADEL, ribadendo che l'indennità di posizione per gli ex VIII e IX livelli è assoggettata nei limiti dei 2, 4 e 6 mln.

Tale posizione dell'INPDAP prevede che sugli stipendi si calcherà il contributo ex INADEL in maniera parziale con le ovvie conseguenze negative nei confronti dei segretari.

Poiché Il nuovo CCNL individua all'art. 56, in maniera espressa, gli elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL e da valutare ai fini INPS, si chiede, di riconoscere l'assoggettamento dei suddetti emolumenti ai fini INADEL.

MEMORIA SUI DIRITTI DI SEGRETARIA

Per i diritti di segreteria occorre tenere conto che le varie leggi che si sono succedute nel tempo hanno sempre contemplato, tra le funzioni del segretario comunale e provinciale, quella di rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è obbligatoria in tutti i comuni e nelle province la riscossione dei diritti di segreteria.

L'ultima comma dell'art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone che una quota del provento dei diritti spettante all'ente è attribuita al segretario nella misura pari ad un terzo dello stipendio in godimento, intendendosi per stipendio la retribuzione comprensiva di aumenti periodici maturati: indennità di funzione, tredicesima mensilità ed ogni altro compenso fisso e ricorrente.

Sulla quota spettante al segretario è applicata la ritenuta previdenziale a carico dello stesso percettore nella misura dell'8,90%, che è la medesima aliquota alla quale è sottoposto il trattamento stipendiale "fondamentale".

Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, tuttavia, i diritti di segreteria percepiti vengono considerati dall'I.N.P.D.A.P. "salario accessorio" e, conseguentemente, calcolati per una percentuale minima che è di circa il 10%, anziché l'80%, come avviene per la parte fondamentale.

Tale differenza di trattamento risulta del tutto sformata di fondamento. La stessa qualificazione dei diritti di segreteria quale salario accessorio non può essere ritenuta corretta: siccome infatti la quota dei diritti spettante al segretario è limitata alla previsione in base alla quale non può superarsi il tetto del terzo del trattamento stipendiale, accade di fatto che i diritti di segreteria vengono corrisposti a scadenze periodiche, con continuità e in un ammontare fisso.

In altri termini la corresponsione della quota dei diritti di segreteria presenta tutte le caratteristiche di periodicità e continuità al pari delle altre voci retributive fondamentali; è da ritenersi, pertanto, che dette quote concorrono a formare il trattamento fondamentale da computarsi, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, nell'unica percentuale dell'80%.

Tale tesi è da ritenersi viepiù fondata in considerazione del fatto che uno dei principi informatori del diritto del lavoro e del diritto previdenziale si basa sulla prevalenza delle situazioni di fatto rispetto agli inquadramenti formali nel rispetto del "favor laboratoris".

L'impostazione prospettata è peraltro confermata dal nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 1998/1999 e 2000/2001, che ricomprende espressamente (art. 37) i diritti di segreteria tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei segretari.

Ciononostante, la Direzione centrale dell'I.N.P.D.A.P., cui sono state sottoposte le osservazioni che precedono ha ritenuto di confermare il proprio orientamento in base al quale il compenso per i diritti di segreteria spettante al Segretario comunale e provinciale concorrerebbe alla determinazione della pensione esclusivamente in riferimento alla "seconda quota", considerando ininfluenti le disposizioni contenute nel predetto articolo del C.C.N.L.

L'assunto dell'I.N.P.D.A.P. è radicalmente non condivisibile per le ragioni sopra esposte ed in particolare perché la quota dei diritti di segreteria spettante al Segretario viene di fatto corrisposta con le richiamate caratteristiche di periodicità e continuità.

Oltretutto, la posizione assunta dall'I.N.P.D.A.P. contravviene a principi fondamentali della Costituzione, infatti, assumere una base di calcolo unica ai fini delle trattenute previdenziali ed adottare viceversa una differenziata ai fini della determinazione degli emolumenti pensionabili non appare in linea né con l'art. 38 della Costituzione ai sensi del quale si prescrive il canone della adeguatezza del trattamento previdenziale né tantomeno con il principio generale di cui all'art. 3 della Costituzione, per cui a fattispecie uguali deve corrispondere una disciplina uguale: nel caso di specie si ravvisa invece una differenza tra regimi previdenziali in assenza di ragionevoli motivi.

Altrimenti, se si dovesse accedere alla tesi dell'I.N.P.D.A.P., sarebbero stati percepiti dallo stesso Istituto contributi in misura ben superiore a quella dovuta e che andrebbero restituiti agli interessati; soluzione questa peraltro, per i motivi sopra esposti, non appare affatto congrua: ciò che è invece va riconosciuta è la corretta incidenza dei diritti di segreteria in ordine alla determinazione del trattamento pensionistico.

MEMORIA SULL'INDENNITA' DI POSIZIONE PER LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

L'art.44 del CCNL "Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale" prevede che: "Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art.108 del T.U.n.267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa."

Contrariamente al passato, quindi, già l'espressione usata nel titolo dell'art. 44 "Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale" consentirebbe di affermare che l'indennità di direzione deve essere considerata per determinare la quota A) della pensione, rivestendo la caratteristica della fissità e continuità una volta attribuite al segretario medesimo le funzioni di cui trattasi.

Se ci fossero dubbi lo stesso articolo chiarisce che la specifica indennità "viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione" seguendone, pertanto, agli effetti che qui interessano, la stessa sorte giuridica.

A maggior sostegno della tesi qui sostenuta si deve far notare che detta indennità non è ricompresa nell'art. 37, comma 1, ove vengono indicate le voci della retribuzione del segretario che sono:

- a)trattamento stipendiale;
- b)indennità integrativa speciale;
- c)retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d)retribuzione di posizione;
- e)maturato economico annuo, ove spettante;
- f)retribuzione di risultato
- g)diritti di segreteria
- h)retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

In quale voce della struttura retributiva va allora classificata l'indennità prevista per il Segretario cui sono state conferite le funzioni di direttore generale?

Alla domanda risponde lo stesso articolo 44 sopra citato ove si dice espressamente "viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione" che com'è noto, è considerata nella parte "A" della pensione.

Ed ancora l'art. 56 "Trattamento di fine rapporto di lavoro" mentre ricomprende tra le voci da prendere a base per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro del segretario "i diritti di segreteria" non fa menzione dell'indennità di posizione nelle sue diverse componenti.

Tutto l'impianto è coerente con la logica della retribuzione di posizione come risulta anche dai contratti della dirigenza del comparto degli enti locali, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite (e, quindi, per il segretario, anche a quella di direttore generale) ed alle connesse responsabilità.

Per concludere l'indennità connessa alle funzioni di direttore generale, prevista dall'art. 44 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ha natura chiaramente

retributiva, avendo lo scopo di remunerare, con i caratteri della generalità (riguardando tutti i soggetti investiti dalle medesime responsabilità) e della continuità (venendo corrisposta per tutto il tempo di espletamento dell'incarico), la funzione svolta di direttore generale con una indennità aggiuntiva alla retribuzione di posizione del segretario; pertanto, in tale contesto risulterebbe illogica e, quindi, illegittima, qualsiasi artificiosa suddivisione dell'indennità che la collochi per una parte nel trattamento economico fondamentale, e per un'altra in quello accessorio, ferma restando, peraltro, che è previsto espressamente ex contratto, invece, la sua collocazione nell'indennità di posizione del segretario, indennità che, diventa appunto più pesante per la funzione aggiuntiva.

In proposito, inoltre, occorre tenere conto che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che “quando l'interpretazione letterale di una norma di legge, regolamento, contratto è sufficiente ad individuare in modo chiaro ed univoco il significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non può ricorrere al criterio interpretativo sussidiario di cercare la volontà del legislatore, né può (...) correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che lo compongono”.



ALLEGATO D

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

A seguito del parere favorevole espresso dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore di cui all'art .46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro Nazionale attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno **29 luglio 1999**, alle ore 16.00, si è svolto l'incontro tra:

l'Agazia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)

- nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CISAL

CONFEDIR

RdB/CUB

CIDA

UGL

COSMED

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma dell'art. 45, c. 3 del D. Lgs n. 29/1993 come modificato dal D. Lgs n. 396/97.

Accordo quadro nazionale

per l'attuazione delle disposizioni della legge n. 335/1995 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

Premessa

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.

In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.

Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente

Accordo

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo I - Il TFR

Art. 2

Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR

1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.

Art. 3

Effetti sul TFR

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice civile in materia di TFR.

2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.

Art. 4

Calcolo del TFR

1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:

- f) **l'intero stipendio tabellare;**
- g) **l'intera indennità integrativa speciale;**
- h) **la retribuzione individuale di anzianità;**
- i) **la tredicesima mensilità;**
- j) **gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.**

2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.

3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.

Art. 5

Soggetti pubblici competenti

1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.

Art. 6

Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR

1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.

3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 7

Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.

Art. 8

Norme finali

1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art. 6.

2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.

3. Le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.

Capo II - FONDI PENSIONE

Art. 9

Principi e modalità costitutive

1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.

Art. 10

Destinatari

1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi.

Art. 11

Norme sul finanziamento dei Fondi pensione

1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.

2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.

3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.

5. Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.

6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.

7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.

8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.

9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.

Art. 12

Conferimento ai fondi pensione del montante maturato

1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall'ente datore di lavoro.

2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.

Art. 13
Procedure per la costituzione dei fondi pensione

1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.

Art. 14

Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione

1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 15

Norma finale

1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.

2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.

Dichiarazione congiunta tra le parti

Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.

NOTA A VERBALE

RdB

In riferimento all' accordo nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione:

- l'articolato proposto dall' ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall' art. 2120 c.c. per i lavoratori privati;
- non è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non definita;
- le fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore di lavoro-Amministrazione Pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
- con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono essere istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa.

In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive diverse dal restante personale del Pubblico Impiego.

In questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo poiché non salvaguarda il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL-CISL-UIL

CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l'intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.

Per questo le sottoscritte OO.SS. sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea l'urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l'onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro.

NOTA A VERBALE

CONFESAL

La delegazione della CONFESAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto alla presente sottoscrizione non può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di rinuncia a contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di regolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, nonché indebita compressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità istituzionali dell' accantonato retributivo.

In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conferma l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello stanziamento per la previdenza complementare.

Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la CONFESAL è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti di gestione efficienti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CIDA-CONFEDIR

Le sottoscritte Confederazioni nel condividere il principio di dar vita a un numero ristretto di Fondi di previdenza complementare riaffermano il proprio convincimento di prevedere un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica, separato da quelli del personale di comparto, da definire in modo uniforme nei quattro contratti delle aree dirigenziali.

NOTA A VERBALE

UGL

Pur permanendo le perplessità più volte evidenziate, questa O.S. intende apporre sull'ipotesi di accordo, una firma tecnica, stando la totale sicurezza che l'istituto in via di costituzione rimane legato alla volontarietà dei singoli per l'adesione allo stesso.

Si lamenta comunque l'inadeguatezza dei fondi stanziati e che la nostra richiesta, più volte espressa, sull'adeguamento alla normativa privata non sia stata completamente raggiunta in special modo sul nodo delle anticipazioni.

ALLEGATO E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
UFFICIO I

Roma, li 3 aprile 2002

ALLA SEGRETERIA DEGLI ORGANI
COLLEGIALI

AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E
COMPARTIMENTALI

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI CENTRALI E
PERIFERICI

AI COORDINATORI DELLE CONSULENZE
PROFESSIONALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
CONTRIBUTIVE

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 8

Oggetto: Versamento contributivo ai fini TFR.

Questa Direzione, con informative n. 569 del 18/10/2001 e n. 5 del 22/02/2002, concernenti rispettivamente il CCNL dei Segretari comunali e provinciali e quello del personale non dirigente del Comparto Sanità, ha già precisato che le Amministrazioni interessate devono provvedere al versamento – a totale loro carico – del contributo del 6,10 % per tutti gli emolumenti utili ai fini del TFR.

Si rammenta infatti che l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, Sottoscritto

il 29 luglio 1999, e il successivo DPCM 20/12/99 hanno disposto che il finanziamento del TFR avvenga attraverso il versamento all'INPDAP da parte delle Amministrazioni pubbliche di un contributo fissato nella stessa misura percentuale e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS, ma hanno altresì precisato che in sede di contrattazione di comparto possa essere stabilito di considerare valutabili ai fini TFR ulteriori voci retributive oltre quelle utili ai fini TFS solo se saranno garantiti per la finanza pubblica "i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente sia delle condizioni di bilancio degli Enti Gestori delle relative forme previdenziali".

La valutabilità nel TFR di ulteriori voci rispetto a quelle utili ai fini TFS senza che sia stata contestualmente prevista la copertura finanziaria del complessivo onere che ne deriverà all'Istituto si configura pertanto come mancata osservanza di una precisa condizione normativa.

Nel confermare, pertanto, le direttive di cui alle citate informative n. 561/2001 e n. 5/2002, si raccomanda ai Dirigenti degli Uffici periferici di notificare la presente a tutti gli Enti interessati e di assicurarsi che vengano puntualmente osservate tutte le disposizioni impartite in materia di versamenti contributivi ai fini TFR.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Luigi Marchione
(F.to Dott. Luigi Marchione)